

Repertorio n.48205

Raccolta n.7587

ATTO COSTITUTIVO DELLA "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE  
VOLONTARI DEL SANGUE (A.V.I.S.) DI ROMA"

---000---

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentoquarantasette il giorno trenta  
(30) del mese di settembre in Roma al Policlinico

Umberto I.

Dinanzi a me avv. Raffaello Napoleone Notaio in  
Roma, con studio in Via dei Sabini 8, iscritto nel  
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, La-  
tina e Velletri.

Senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia  
fattavi dalle parti, d'accordo fra di loro con il  
mio consenso.


Sono presenti i Signori:

Prof. Recchia Francesco fu Vincenzo nato a Locoro-  
tondo (Bari) domiciliato a Roma, Viale Regina Mar-  
gherita 284.

Marinelli Luigi fu Francesco nato a Roma domicilia-  
to a Roma Via Labicana 45, autista.

Pescatori Vanda di Luigi nata a Roma e quivi domi-  
ciliata alla Via Bezzeca 15, impiegata.

Condini Olga fu Giuseppe nata a Trento domicilia-  
ta in Roma al Policlinico Umberto I, ostetrica.



Stiavelli Giacinta fu Giacinto nata e domiciliata  
in Roma Via Col di Lana 28 insegnante.

Jublin Ildebrando fu Vittorio nato e domiciliato  
in Roma Via Faà di Bruno 10, commerciante.

Prof. Rizzitano Umberto di Alessandro nato ad Alessandria d'Egitto domiciliato in Roma Via Eleonora d'Arborea 12.

Iavarone Edoardo fu Giovanni nato a Cassino domiciliato in Roma Via Clementina 5, pensionato.

Bartolini Ermenegildo fu Adriano nato a Roma e qui-  
vi domiciliato alla Via degli Olivi 42, tipografo.

Persone tutte della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo, le quali convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1

E' costituita tra i comparenti una associazione avente la denominazione di "Associazione Provinciale Volontari del Sangue (A.V.I.S.) di Roma".

Art. 2

L'Associazione ha la sua sede in Roma, attualmente presso il Policlinico "Umberto I".

Art. 3

Scopi principali dell'Associazione Provinciale Volontari del Sangue di Roma sono:

a) promuovere ed agevolare l'Istituzione nel capo-



luogo ed in provincia dei servizi trasfusionali, 3

disciplinandone e coordinandone il funzionamento;

b) propagandare il concetto prettamente umanitario e sociale dell'offerta del proprio sangue e divulgare la terapia trasfusionale;

c) diffondere il principio della volontarietà dell'offerta del sangue come il più atto a garantire la sanità del donatore;

d) promuovere disposizioni per la valorizzazione presso Enti, Aziende e privati del volontario del sangue e per la tutela dello stesso nell'esercizio della sua filantropica missione;

e) promuovere ed agevolare nella classe medica lo studio e la conoscenza delle questioni scientifiche e pratiche inerenti alla trasfusione del sangue.

#### Art. 4

L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro e provvede ai suoi scopi con i contributi delle Sezioni Comunali nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo Provinciale e con proventi diversi sotto forma di dirette oblazioni, donazioni, lasciti ecc.

#### Art. 5

Possano far parte dell'Associazione le Sezioni Comunali dei Volontari del Sangue regolarmente costi-



tuite in Provincia.

Art. 6

L'associazione è regolata dalle disposizioni di leggi in materia e dallo Statuto che da me Notaio letto ai componenti e da essi e da me Notaio debitamente controfirmato al presente atto si allega sotto la lettera A).

Art. 7

I componenti all'unanimità deliberano di procedere alla nomina di un Comitato Direttivo Provvisorio composto di tre persone, il quale provvederà all'immediata inizio dell'attività sociale, raccoglierà le adesioni e, non appena possibile convocherà l'Assemblea Provinciale per la nomina delle cariche stabilite dallo Statuto.

A componenti di detto Comitato vengono nominati i signori:

Prof. Recchia Francesco

Prof. Rizzitano Umberto

Bartolini Ermenegildo

i quali presenti dichiarano di accettare la carica loro conferita.

Art. 8

Le spese del presente atto, sue conseguenziali e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto  
che ho pubblicato mediante lettura da me datane ai  
comparenti, i quali da me interpellati lo approva-  
no dichiarandolo conforme alla loro volontà.


Consta di due fogli scritti da persone di mia fi-  
ducia su circa sei pagine.

F.to Francesco Recchia

- " Marinelli Luigi
- " Pescatori Vanda
- " Condini Olga
- " Jublin Ildebrando
- " Giacinta Stiavelli
- " Umberto Rizzitano
- " Edoardo Iavarone
- " Ermenegildo Bartolini
- " Avv. Raffaello Napoleone Notaio

-----  
Registrato a Roma il 3 ottobre 1947

Primo Ufficio Atti Pubblici Vol. 17 n. 4862 II serie

Il Direttore F.to Caprifichi  
-----  




## STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ~~VOLONTARI DEL SANGUE~~  
(~~A.V.I.S.~~) ~~DI ROMA~~.

-0-0-

### Art. 1

E' costituita con Sede in ~~Roma~~ l'Associazione Pro-  
vinciale Volontari del Sangue (A.V.I.S) di Roma.

### Art. 2

Scopi principali dell'Associazione Provinciale Vo-  
lontari del Sangue di Roma sono:

- a) promuovere e agevolare l'Istituzione nel ~~Capo-~~  
~~luogo e in Provincia~~ dei Servizi trasfusionali, di-  
sciplinandone e coordinandone il funzionamento;
- b) propagandare il concetto prettamente umanitario  
e sociale dell'offerta del proprio sangue e divul-  
gare la terapia trasfusionale;
- c) diffondere il principio della volontarietà del-  
l'offerta del sangue come il più atto a garantire  
la sanità del donatore;
- d) promuovere disposizioni per la valorizzazione  
presso Enti, Aziende e privati del volontario del  
sangue e per la tutela dello stesso nell'esercizio  
della sua filantropica missione;
- e) promuovere e agevolare nella classe medica lo  
studio e la conoscenza delle questioni scientifi-



che e pratiche inerenti alla trasfusione del sangue.

#### Art. 3

Possono far parte dell'Associazione Provinciale dei Volontari del Sangue di Roma le Sezioni Comunali dei Volontari del Sangue regolarmente costituite in Provincia. Esse agiscono in base allo statuto con funzioni decentrate e in collaborazione con l'Associazione Provinciale dei Volontari del Sangue di Roma, tuttavia le Sezioni Comunali hanno una organizzazione e una rappresentanza autonoma e un proprio bilancio distinto da quello dell'Associazione Provinciale dei Volontari del Sangue di Roma. L'Associazione Provinciale funziona come Sezione Comunale del Capoluogo.

#### Art. 4

L'Associazione Provinciale Volontari del sangue di Roma non ha fini di lucro e provvede ai suoi scopi coi mezzi finanziari seguenti:

- a) contributi delle Sezioni Comunali nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- b) proventi diversi sotto forma di dirette donazioni, oblazioni, lasciti ecc.

#### Art. 5




Organi dell'Associazione Provinciale sono:

- a) 1ª Assemblea Provinciale che è composta dai Presidenti delle Sezioni Comunali e dai Rappresentanti dei Volontari del Sangue, da eleggersi questi ultimi fra i Membri rappresentanti i Volontari nei Consigli Direttivi delle Sezioni Comunali;
- b) Il Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) Il Presidente Provinciale in carica e un Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 6

L'Assemblea Provinciale costituita come all'art.5 delibera validamente a maggioranza di voti dei presenti sugli ordini del giorno proposti dal Consiglio Direttivo Provinciale, discute e approva il bilancio, elegge i Membri del Consiglio Direttivo Provinciale in numero di 7 (4 fra i Presidenti delle Sezioni Comunali e 3 fra i Rappresentanti dei Volontari del Sangue) e i Revisori dei Conti in numero di 3, determina i contributi da parte delle Sezioni Comunali.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione è sempre necessario il voto favorevole della metà più uno degli associati. L'Assemblea provinciale si riunisce in via





ordinaria una volta all'anno (normalmente nel mese di marzo) e in via straordinaria quando venga richiesta da almeno la metà più una delle Sezioni Comunali funzionanti o dal Presidente dell'Associazione Provinciale.

Per la validità in prima convocazione dell'assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi Membri; computando per gli stessi anche le regolari eventuali deleghe.

Le assemblee saranno valide in seconda convocazione qualunque sia il numero delle Sezioni Comunali rappresentate, anche un'ora dopo di quella fissata per la prima, purchè di detta validità sia stato fatto avvertimento nell'invito che deve essere spedito ai Membri per raccomandata, almeno 10 giorni prima di quello fissata per la convocazione.

I Membri dell'assemblea che non potessero intervenire di persona potranno tempestivamente delegare, a mezzo di lettera raccomandata diretta all'Associazione Provinciale Volontari del Sangue di Roma altri Membri dell'Assemblea stessa per legalmente rappresentarli.

In relazione a ciò il delegato avrà diritto, oltre al proprio, a tanti voti quante saranno le lettere di delega a lui attribuite.

i nomi di tre Consiglieri uscenti. Gli uscenti potranno essere rieletti. Tutte le cariche elettive dell'Associazione Provinciale sono gratuite.

Art. 8

Il Presidente Provinciale ha la legale rappresentanza dell'Associazione, cura l'osservanza del presente Statuto e provvede a quanto è a lui attribuito dallo Statuto stesso, delegato dal Consiglio e dall'assemblea provinciale.

Il Presidente dell'Associazione Provinciale dei Volontari del Sangue di Roma può adottare qualunque provvedimento cautelativo, conservativo ed esecutivo a tutela degli interessi dell'associazione, salvo ratifica da parte del Comitato Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione Provinciale inoltre:

- a) rappresenta l'amministrazione dell'Associazione e ne firma gli atti;
- b) sta per esso in giudizio, sia come attore che come convenuto, facendosi autorizzare dal Consiglio Direttivo, e fa gli atti conservativi dei diritti dell'Ente;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d) distribuisce fra i componenti degli affari sui quali il Consiglio Direttivo deve deliberare, pro-

pone le materie da trattarsi;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;

f) prepara il progetto del bilancio preventivo;

g) nomina i funzionari e applica la censura ai dipendenti dell'Associazione e può sospenderli riferendone in quest'ultimo caso al Consiglio Direttivo alla prima adunanza;

h) stipula i contratti resi obbligatori per legge e deliberati in massima dal Consiglio Direttivo, determinandone le condizioni e assiste agli incanti;

i) eroga le somme stanziare in bilancio per le spese;

l) dà i pareri richiesti alle Autorità governative;

m) sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'associazione;

n) adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza del Consiglio stesso;

o) provvede al buon andamento anche morale e culturale dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e può essere rieletto. Tali deliberazioni debbono ottenere la ratifica del Comitato Direttivo

nella prima adunanza.

Art. 9

Il Segretario Provinciale dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo Provinciale su proposta del Presidente; ha voto consultivo, dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Art. 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione Provinciale dei Volontari del Sangue è composto di tre Revisori dei Conti e ha il mandato di esaminare e controllare la gestione del bilancio, almeno uno di essi deve essere scelto fra professionisti iscritti al Collegio dei Ragionieri o Dottori Commerciali della Provincia di Roma.

Art. 11

Lo scioglimento dell'Associazione Provinciale Volontari del Sangue di Roma dovrà essere deliberato dall'Assemblea Provinciale la quale nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione. Le eventuali attività esistenti, a liquidazione ultimata, verranno devolute secondo le disposizioni dell'Assemblea Provinciali.

Art. 12

Per quanto è stato previsto dal presente statuto

sono applicabili le disposizioni di carattere generale che regolano il funzionamento delle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza.

Art. 13

Dopo il riconoscimento in Ente Morale dell'Associazione, l'Assemblea procederà all'approvazione di un regolamento esecutivo, per l'applicazione e l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente statuto.

Art. 14

Il funzionamento tecnico sanitario dell'Associazione Provinciale Volontari del Sangue di Roma è sottoposto alle disposizioni di legge in materia.


F.to Francesco Recchia

- " Marinelli Luigi
- " Pescatori Vanda
- " Condini Olga
- " Jublin Ildebrando
- " Giacinta Stiavelli
- " Umberto Rizzitano
- " Edoardo Iavarone
- " Ermenegildo Bartolini
- " Avv. Raffaello Napoleone Notaio

La presente copia è conforme all'originale munito  
delle firme prescritte dalla legge col quale colla-  
zionata concorda.

Si rilascia a richiesta dell'interessato

Roma tre ottobre millenovecentoquarantasette



11.4 MAG. 1994

VISTO:

si accetta l'affiliazione  
alla Sede Naz.le AVIS  
a norma di Statuto.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

(AVV. Mario Beltrami)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Mario Beltrami".